

Pubblicato il 12/07/2023

N. 00460/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00073/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art. 60 cod. proc. amm.;*

sul ricorso avente numero di registro generale 73 del 2023, proposto da  
- Edp Renewables Italia Holding s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Germana Cassar, Josilda Pelani, Ludovica Gennaro, con domicilio digitale in atti;

***contro***

- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota prot. 36677 del 28 novembre 2022 dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata;

- per l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio assenso alla data del 2 ottobre 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n. 17

maggio 2022, n. 50, sull'istanza di autorizzazione unica presentata in data 5 luglio 2019”;

- dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata sull'istanza del 22 novembre 2022 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dal progetto relativamente alle opere di connessione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Rilevato come la EDP Renewables Italia holding s.r.l. (di seguito anche solo EDP), con ricorso depositato il 10 febbraio 2023, sia insorta avverso gli atti in epigrafe, coi quali l'Ente regionale intimato ha sospeso il procedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, chiedendone l'annullamento, previo accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio assenso sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Rosamarina” e delle relative opere ed infrastrutture connesse di potenza pari a 37,1 MWp, da realizzarsi presso il territorio comunale di Lavello e opere connesse ricadenti del Comune di Melfi, lamentandone l'illegittimità da più angolazioni;

Dato atto della mancata costituzione in giudizio dell'Ente regionale intimato;

Dato atto, altresì, di come all'esito della camera di consiglio del 23 febbraio 2022, con ordinanza n. 117 del 2023, sia stata disposto un incombente istruttorio a carico dell'Ente regionale intimato, cui quest'ultimo ha adempiuto in data 19 aprile 2023; Dato atto, ancora, di come alla camera di consiglio del 24 maggio 2023 il Presidente abbia dato avviso alle parti della possibilità di definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm, e che nulla sia stato obiettato in merito;

Ritenuto che il ricorso sia fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue; Considerato che la deducente, in buona sostanza, lamenti l'illegittimità del provvedimento regionale avverso nella parte in cui non ha tenuto conto: a) dell'intervenuta deliberazione favorevole da parte del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2022, in relazione alla compatibilità ambientale; b) dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso, a norma dell'art. 7, comma 2, d.l. 17 maggio 2022, n. 50 sull'istanza di autorizzazione unica presentata 5 luglio 2019;

Richiamato, anche ai sensi dell'art. 74, comma 2, cod. proc. amm. il precedente di questo Tribunale n. 410 del 26 giugno 2023, cui qui si dà continuità, secondo cui: «[...] 5.1.1. L'articolo 7 del decreto legge n. 50 del 2022 ha introdotto talune misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Nello specifico, per quanto qui rileva, il comma 1 prevede che, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA. Il comma 2 stabilisce che le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerente il caso di amministrazioni dissenzienti. Infine, si dispone che il procedimento debba concludersi entro i successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali

l'autorizzazione si intende rilasciata ove il Consiglio dei ministri si sia espresso con VIA favorevole.

5.1.2. L'articolo 57 reca disposizioni transitorie, stabilendo che tali innovazioni si applichino anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. 5.1.2.1. Sul punto, va ulteriormente osservato come il richiamo testuale al «procedimenti in corso» debba intendersi riferito, appunto, all'intera sequenza disegnata dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e non alla sola fase (sprovvista di autonomia e integrante un mero segmento incidentale) della remissione al Consiglio dei ministri per la risoluzione del contrasto fra amministrazioni. In altri termini, la disposizione trova applicazione anche per quei casi, quale è quello qui in trattazione, in cui la deliberazione solutoria del Consiglio dei ministri sia intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, ma l'iter procedimentale autorizzatorio non si sia ancora concluso.

5.2. Ritiene il Collegio, in sintonia coll'approdo della relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione in legge del ripetuto d.l. n. 50 del 2022, che le richiamate norme abbiano configurato un nuovo caso di silenzio significativo, colorando in termini di valore giuridico di assenso l'inerzia dell'Amministrazione competente allorquando sia intervenuta la VIA favorevole a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri»;

Ritenuto che nel caso di specie, i presupposti fattuali per l'applicazione dell'istituto risultino inverati, in quanto: - è pacifico che il procedimento di proroga dei termini dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.l. n. 387 del 2023 fosse in corso alla data di emanazione del decreto-legge n. 50 del 2022; - è, del pari, incontestato che la Regione non lo abbia concluso nei sessanta giorni successivi alla trasmissione all'Ufficio compatibilità ambientale della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2022, avvenuta in data 12 agosto 2022. Occorre, in tale ambito, precisare come non sfugga al Collegio che il Ministero della transizione ecologica abbia

trasmesso tale provvedimento all'Ufficio compatibilità ambientale e non all'Ufficio energia, a cui va ascritta la competenza all'istruttoria del procedimento di autorizzazione unica. Nondimeno, si tratta di circostanza irrilevante ai fini della produzione degli effetti giuridici di legge, richiamandosi a tal fine il principio generale del procedimento amministrativo secondo cui l'amministrazione, ove non si ritenga competente a evadere un fascicolo, sia tenuta a inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò gli interessati e, laddove previsto, anche a fornire all'amministrazione competente il proprio contributo istruttorio. Tale principio è normativamente sancito dall'art. 2, III comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorsi amministrativi, ma deve ritenersi applicabile, secondo il consolidato orientamento pretorio, anche ai procedimenti amministrativa di natura non contenziosa (*ex multis*, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 22 ottobre 2015, n. 2191; id. 19 novembre 2018, n. 1684; T.A.R. Piemonte, n. 1136/2013; Cass. civ. 27 febbraio 2009, n. 4774); ciò, “*a fortiori*” è a dirsi per i casi in cui si tratti di due unità organizzative appartenenti al medesimo corpo amministrativo; - il termine di sessanta giorni risulta infruttuosamente elasso; - la nota impugnata non riveste i requisiti di forma e di sostanza utili a riqualificarla quale atto di avvio di un «procedimento di secondo grado» volto alla rimozione degli effetti conseguenti all'inverarsi del silenzio assenso;

Ritenuto, alla luce di quanto innanzi, come il ricorso, per tale parte, sia meritevole di accoglimento, conseguendone per l'effetto l'annullamento della nota regionale avversata;

Ritenuta, diversamente, l'inammissibilità dell'istanza finalizzata all'accertamento della formazione del silenzio-rifiuto, e del conseguente obbligo di provvedere, in relazione all'istanza di opposizione del vincolo finalizzato all'esproprio dei suoli su cui realizzare le opere di connessione accessive al progetto di cui è causa, trattandosi di azione autonoma, assoggettata a rito processuale differente, ai sensi degli articoli

31 e 117 cod. proc. amm., da introdurre e delibare nell'osservanza dei termini di costituzione e a difesa ivi prescritti (T.A.R. Basilicata, 10 luglio 2023, n. 456);  
Ritenuto, infine, che le spese seguano la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- condanna la Regione Basilicata alla rifusione delle spese di lite in favore della EDP, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Benedetto Nappi**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Donadono**

IL SEGRETARIO